



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Ministero della Giustizia

CONVENZIONE QUADRO

FRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Tirocinio per l'accesso svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza

Il Ministro della giustizia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Presidente del Consiglio nazionale del Notariato

Visti

- l'art. 5, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella parte in cui dispone che: «L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi»;
- l'art. 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. 1326, che così dispone: «Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti. La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d'interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interruppe»;



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Ministero della Giustizia

e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente. La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaio, anche ad intervalli, per due mesi; e soltanto per un mese, ove si tratti di funzionario dell'ordine giudiziario, o di avvocato o procuratore in esercizio. A dimostrare la continuità della pratica, i funzionari dell'ordine giudiziario e gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire al Consiglio notarile ogni mese, e gli altri praticanti ogni due mesi, analogo certificato del notaio presso cui compiono la pratica. A cura del segretario del Consiglio notarile si annota il detto certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice. Il tempo della pratica si prova mediante certificato del notaio presso cui questa fu compiuta, vistato dal presidente del Consiglio notarile. Il certificato, dopo che ne sia fatta annotazione nel registro dei praticanti, è restituito all'interessato».

- l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, emanato a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone: «Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.»;

considerata

- la necessità di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo-professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante fra il mondo accademico e quello notarile;
- l'importanza di garantire la tutela dell'interesse generale connesso all'esercizio della funzione notarile;



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Ministero della Giustizia

- l'esigenza di far acquisire ai giovani un più immediato e diretto conseguimento delle conoscenze culturali e metodologiche idonee ad ottimizzare i tempi di accesso all'esercizio della professione di notaio;
- la funzione della pratica notarile, che deve essere continua ed effettiva come richiesto dal citato art. 8 del regolamento notarile, e che si sostanzia in un periodo durante il quale il praticante deve acquisire le cognizioni di ordine teorico e pratico indispensabili per una effettiva indagine critico-conoscitiva della professione ai fini di un corretto esercizio della medesima;

tutto ciò premesso,

stipulano

la presente convenzione-quadro, che persegue le sopra indicate finalità.

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione-quadro è conclusa in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

2. Essa detta le disposizioni volte a regolare le modalità generali di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione notarile in concomitanza dell'ultimo anno di studi universitari, cui le convenzioni distrettuali dovranno conformarsi.

Art. 2

Condizioni per l'ammissione

1. Possono essere ammessi allo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione notarile in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza del vecchio ordinamento, o della laurea specialistica classe 22/S, o della laurea magistrale in giurisprudenza classe LMG/01, attivati presso un'università italiana, i laureandi che ne facciano richiesta, secondo le modalità che seguono.

2. L'ammissione allo svolgimento anticipato del tirocinio richiede che lo studente sia in regola con gli esami di profitto del corso di laurea frequentato.



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Ministero della Giustizia

Art. 3

Frequenza dei corsi universitari e della pratica notarile

1. Il tirocinio dovrà svolgersi secondo modalità idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari.
2. Va nel contempo prevista l'effettiva frequenza dello studio notarile per almeno 200 ore nell'arco dei sei mesi, con una frequenza di almeno otto ore alla settimana, distribuite su almeno due giorni settimanali. La programmazione di dettaglio dell'orario settimanale verrà concordata in sede distrettuale ed in base alle esigenze di studio e di frequenza universitaria.

Art. 4

Attività del tirocinio ed obblighi del tirocinante

1. Il tirocinio, in conformità ai contenuti della professione, consisterà fra l'altro:
 - 1) nell'assistere ai preliminari colloqui delle parti con il notaio, in funzione degli atti da stipularsi da parte di quest'ultimo;
 - 2) nello studio delle problematiche di natura formale e sostanziale, funzionale all'apprendimento delle tecniche redazionali di predisposizione di atti notarili;
 - 3) nello studio di questioni e soluzioni di carattere tributario;
 - 4) in esercitazioni nella redazione e compilazione integrale di schemi-tipo di atti notarili;
 - 5) nell'assistere alla ricerca ed analisi dei titoli di provenienza che si accompagnano alle ispezioni ipo-catastali;
 - 6) negli approfondimenti dottrinali, giurisprudenziali, di tecniche redazionali;
 - 7) nell'organizzazione dello studio, a seconda del vario atteggiarsi delle esigenze di lavoro e della clientela;
 - 8) nell'apprendimento della cura e tenuta del repertorio notarile;
 - 9) nella presenza in sede di stipula degli atti notarili, al fine di comprendere il ruolo del notaio nell'esercizio della sua funzione di adeguamento della volontà delle parti alle norme di legge.
2. Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste secondo le indicazioni del notaio ospitante; ad osservare le regole proprie dell'attività notarile e le norme in materia di igiene e sicurezza; a mantenere il riserbo con riguardo a dati, informazioni od elementi di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del tirocinio.



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Ministero della Giustizia

3. Il notaio ospitante provvede alla verifica periodica delle conoscenze effettivamente apprese dal tirocinante e redige un'attestazione finale di proficuo svolgimento del tirocinio *ante lauream*.

Art. 5


Convenzioni tra Consigli notarili distrettuali e facoltà universitarie

1. In attuazione della presente convenzione-quadro, i Consigli notarili distrettuali e le Università pubbliche e private, per meglio conseguire, in base a specifiche esigenze locali, l'obiettivo dell'immediato e diretto avvicinamento alla professione notarile da parte dei giovani che frequentano i suddetti corsi di laurea, possono stipulare apposite convenzioni, conformi alla presente, per regolare i loro rapporti.
2. Le convenzioni in sede locale indicano almeno:
 - 1) le modalità di individuazione, da parte del competente Consiglio notarile distrettuale, dei notai ospitanti disponibili alla collaborazione;
 - 2) il numero massimo dei tirocinanti ammessi a svolgere in contemporanea il tirocinio presso un notaio ospitante;
 - 3) la trattazione dei dati personali comunque raccolti in esecuzione della convenzione esclusivamente per le finalità della stessa, anche con modalità automatizzate, nonché la possibilità di comunicazione per fini statistici dei dati, trattati esclusivamente in forma anonima, a soggetti pubblici o privati, con modalità compatibili con la disciplina di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presente convenzione-quadro è idonea, limitatamente al primo anno dalla sua entrata in vigore, ad integrare, pur in mancanza della conclusione delle convenzioni da parte del competente Consiglio notarile del Distretto, la condizione per lo svolgimento del tirocinio anticipato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 6

Durata e modificazioni

1. La presente convenzione-quadro avrà la durata di un anno e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza. Essa potrà essere periodicamente aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale od universitario.



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



- Ministero
- Istruzione
- Università
- Ricerca

Ministero della Giustizia

Art. 7
Norme finali

1. Dalla presente convenzione-quadro, al pari delle convenzioni in sede distrettuale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 7 DIC. 2016

Il Ministro della giustizia

Il Presidente del Consiglio
Nazionale del Notariato

Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca



PER COPIA CONFORME
Roma, li 21.12.2016
IL FUNZIONARIO
Lupeb Lusso